



Il Conservatore del Registro Imprese

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: Avvio dei procedimenti volti alla regolarizzazione dei domicili digitali/indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese individuali.

VISTO l'art. 5 del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscriversi nel Registro Imprese il proprio domicilio digitale (PEC);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 179/2012, in base alla quale “(...) *Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.*”;

VISTO il “Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese”, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 17 del 20 dicembre 2022 (di seguito Regolamento);

VISTA la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 27/04/2015, emanata di concerto con il Ministro della Giustizia, recante “*Direttiva avente ad oggetto indicazioni per l'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»*”;

CONSIDERATO che in data 22/08/2025 è stato estratto dal Cruscotto Qualità PEC – software fornito da InfoCamere S.c.p.a., società consortile di informatica del sistema camerale – l'elenco delle imprese individuali (allegato 1) che non hanno il domicilio digitale iscritto nel Registro Imprese, non sono soggette a procedure concorsuali e non risultano candidate a procedure di cancellazione d'ufficio in base all'art. 2 del D.P.R. 23/07/2004, n. 247;

CONSIDERATO inoltre che nella stessa data è stato estratto dal Cruscotto Qualità, l'elenco delle imprese individuali (allegato 2) i cui indirizzi di posta elettronica certificata/domicili digitali risultano a tale data formalmente non corretti, inesistenti o revocati;

CONSIDERATO che, a seguito dell'impossibilità di provvedervi via PEC, impossibilità imputabile all'inadempimento da parte della stessa impresa individuale obbligata a comunicare ogni modifica avente ad oggetto il proprio domicilio digitale, assicurandone validità e funzionalità nel corso del tempo, si renderebbe necessario procedere con modalità di notificazione ordinaria, mediante raccomandata;

VISTO l'art. 8 della Legge 07/08/1990, n. 241 che stabilisce che: “*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di*

Il Conservatore del Registro Imprese

pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

VISTO l'art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTA la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare la diffida alle imprese individuali, quando siano particolarmente numerose, mediante pubblicazione sul sito internet camerale, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento camerale;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa, il Regolamento di cui sopra prevede, all'art. 3, comma 1, lett. b), che sia comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale alle suddette imprese individuali al fine di permettere loro l'eventuale regolarizzazione;

VISTO l'art. 4 comma 1 del Regolamento, che stabilisce: *“La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida di cui all'art. 3 lettera b) e la comunicazione massiva di avvio del procedimento di cui all'art. 3 lettera c) sono effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio Monte Rosa Laghi alto Piemonte nella sezione Albo camerale online e nella sezione “Notizie”. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per trenta giorni consecutivi”*, nonché il comma 2 che specifica: *“La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i trenta giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari – ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 – il quindicesimo giorno successivo a tale data.”*;

PRESO ATTO che la comunicazione massiva di avvio del procedimento si ritiene portata a conoscenza dei destinatari decorsi quindici giorni consecutivi di pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione “Notizie”;

PRESO ATTO che da tale quindicesimo giorno decorre l'ulteriore termine di trenta giorni entro cui le imprese individuali possono, in esecuzione della diffida, regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il proprio domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);

RITENUTO pertanto opportuno che la pubblicazione di cui sopra si protragga oltre i trenta giorni previsti dal richiamato art. 4, comma 1, del Regolamento e permanga per quarantacinque giorni consecutivi;

CONSIDERATA la necessità di avviare la procedura massiva di iscrizione delle cancellazioni degli indirizzi PEC/domicili digitali in relazione alle anomalie evidenziate nella citata Direttiva MISE del 27/04/2015 e riscontrabili negli elenchi elaborati da InfoCamere S.c.p.a., ovvero per gli indirizzi PEC/domicili digitali non corretti, inesistenti o revocati;

VISTO l'elenco delle imprese individuali (allegato 1), destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione e iscrizione d'ufficio del domicilio digitale, in quanto non hanno iscritto un domicilio digitale nel Registro Imprese;

VISTO l'elenco delle imprese individuali (allegato 2) destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali/indirizzi di posta elettronica certificata non corretti, inesistenti o revocati e della contestuale attribuzione e iscrizione d'ufficio di un nuovo e valido domicilio digitale;

VISTA la diffida allegata (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento e diretta a tutte le imprese individuali presenti nell'elenco di cui all'Allegato 1, che avvia il procedimento di assegnazione e iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese del domicilio digitale e accorda un

Il Conservatore del Registro Imprese

termine finale alle imprese individuali per la regolarizzazione;

VISTA la diffida allegata (Allegato B), parte integrante del presente provvedimento e diretta a tutte le imprese individuali presenti nell'elenco di cui all'Allegato 2, che avvia il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata/domicilio digitale non valido e contestuale attribuzione e iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese di un nuovo domicilio digitale e accorda un termine finale alle imprese individuali per la regolarizzazione;

Per questi motivi
dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

1. di dare avvio al procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata/domicili digitali che risultano irregolari in quanto non corretti, inesistenti o revocati sulla base dell'elenco (Allegato 2) estratto dagli archivi del Registro delle Imprese per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante;

2. di dare contestualmente avvio al procedimento di assegnazione e iscrizione d'ufficio dei domicili digitali, con contestuale irrogazione della sanzione, sia nei confronti delle imprese individuali di cui al punto precedente (Allegato 2) che non abbiano provveduto alla regolarizzazione del proprio domicilio digitale nel termine assegnato, sia alle imprese individuali che risultano prive di domicilio digitale sulla base dell'elenco (Allegato 1) estratto dagli archivi del Registro delle Imprese per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante;

3. di approvare le comunicazioni/note di diffida allegate di avvio del procedimento di assegnazione e iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese del domicilio digitale (Allegato A) e di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata/domicilio digitale non valido e contestuale attribuzione e iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese di un nuovo domicilio digitale (Allegato B), che si ritengono portate a conoscenza delle imprese individuali, comprese negli elenchi allegati alla presente determinazione (rispettivamente, Allegato 1 per la comunicazione Allegato A e Allegato 2 per la comunicazione Allegato B), il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione "Notizie", secondo quanto stabilito nel regolamento camerale;

4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato il 28 agosto 2025 sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione "Notizie" e che rimanga pubblicato fino all' 11 ottobre 2025, data di scadenza indicata nelle comunicazioni allegate.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)